



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone



23 LUG. 2024

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Prot. N. 6039

DECRETO SINDACALE N. 10/2024

OGGETTO: ART. 50, COMMA 10 DEL D. LGS 18.08.2000, N°267 - NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO - MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50 comma 10 del D. Lgs 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 del medesimo decreto e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 30.11.2004 che disciplina le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili dei servizi dell'Ente;

CONSIDERATO CHE presso l'ente - Servizio Tecnico non ci sono dipendenti appartenenti all'area dei funzionari;

VISTA la circolare n. 2 del 26.05.2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo cui, alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato, è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

DATO ATTO CHE il comune di Campodimele presta servizio l'Arch. Andrea RASO ex art. 110 TUEL;

PRESO ATTO CHE, allo scopo, l'Ente di appartenenza (Comune di Campodimele) ha autorizzato lo scavalco condiviso del suddetto dipendente giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.06.2024;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 11.07.2024 avente ad oggetto: "Utilizzo a scavalco condiviso del Responsabile dell'Area 3 "territorio ed ambiente", del Comune di Campodimele (12 ore settimanali)_Approvazione Schema di

Convenzione, ai sensi dell'art. 23 CCNL comparto regione autonomie locali del 16.11.2022”;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra le parti agli atti dell’Ente;

RITENUTO di conferire all’Arch. Andrea Raso Andrea la responsabilità del Servizio urbanistico – manutentivo – lavori pubblici – attività economiche e produttive, fino al 31.12.2024 eventualmente prorogabile;

VISTI E RICHIAMATI:

- l’art. 50 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il C.C.N.L. del 16.11.2022 art. 16 incarico di elevata qualificazione ed in particolare comma 3 e art. seguenti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva circa l’ assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 resa in data 18.07.2024 dall’Arch. Andrea RASO;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA


Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1. di attribuire all’Arch. Andrea RASO la responsabilità del Servizio urbanistico – manutentivo – lavori pubblici – attività economiche e produttive fino al 31.12.2024 eventualmente prorogabile;
2. di dare atto che al Responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità previste dall’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. di stabilire l’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio in 12 ore settimanali presso la sede municipale da espletarsi in 2 giorni settimanali;
4. il trattamento economico annuo relativo all’incarico, è equivalente al vigente contratto collettivo nazionale degli Enti Locali per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualifica (ex Cat. D) comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, oltre ad un trattamento economico accessorio spettante al personale incaricato di posizioni organizzative, costituito da una indennità di posizione e da una indennità di risultato. Tutti gli emolumenti indicati

sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti;

5. di dare atto che le suddette somme saranno riversate al comune di Campodimele nel rispetto della convenzione sottoscritta;
6. di confermare e stabilire la retribuzione di posizione in €. 12.000,00 annui lordi, parametrata alle ore di effettivo servizio da liquidare mensilmente insieme al trattamento economico fondamentale;
7. di stabilire che la retribuzione di risultato verrà liquidata in base alla valutazione annuale dei risultati raggiunti come da valutazione dell'O.I.V. dell'ente e nei limiti della normativa vigente;
8. il presente provvedimento sarà notificato all'interessato al fine della formale accettazione e di seguito comunicato formalmente ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale;
9. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio on - line.

Pico, li 23/07/2024



Il Sindaco
Ing. Pier Luigi LEPORE